



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 113 del 28-05-18

OGGETTO: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO UE PRIVACY. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. e ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 165 co. 9 del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

VISTO l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

VISTO l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

PREMESSO che:

- con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 è stata adottata una nuova disciplina sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libertà di circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il citato Regolamento, che esplicherà i propri effetti a partire dal 25 maggio 2018, persegue la finalità di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione dei dati che riguardano le persone fisiche, equivalente in tutti gli Stati Membri, e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;

- la principale novità introdotta dal Regolamento, rispetto alla disciplina precedente, è il principio di “responsabilizzazione” (così detta *accountability*), che attribuisce ai titolari del trattamento, ovvero all’autorità pubblica che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (articolo 5 del Regolamento);
- un’altra novità fondamentale introdotta dal Regolamento è l’istituzione (articolo 37 – 39) della figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD, ovvero DPO se si usa l’acronimo inglese Data Protection Officer), che costituisce il fulcro del processo di attuazione della nuova normativa;
- il regolamento europeo dispone, infatti, che al RPD, la cui designazione è obbligatoria da parte del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento ogniqualvolta il trattamento dei dati personali sia effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, siano attribuiti almeno i seguenti compiti:
 - a) Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati Membri, relative alla protezione dei dati;
 - b) Sorvegliare l’osservanza del presente Regolamento, di altre disposizioni dell’Unione e degli Stati Membri relative alla protezione dei dati, nonché delle misure assunte dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
 - d) Cooperare con l’autorità di controllo;
 - e) Fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- per poter correttamente adempiere ai suddetti compiti, il responsabile della protezione dei dati deve essere individuato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché della capacità di assolvere i suddetti compiti e prescrive che la posizione del RPD nell’ambito dell’amministrazione sia caratterizzata da indipendenza e autonomia: riferisce direttamente al vertice, non deve ricevere alcuna istruzione in relazione all’esecuzione dei propri compiti e devono essergli attribuite risorse umane e finanziarie adeguate;
- il Regolamento (articolo 37) prescrive, altresì, che l’incarico in parola possa essere attribuito ad un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (RPD interno) oppure che possa essere affidato ad un soggetto esterno, chiamato ad assolvere le proprie funzioni e i relativi compiti sulla base di un contratto di servizio stipulato con una persona fisica o giuridica;
- qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensionale;
- il Gruppo di lavoro istituito dalla direttiva 95/46/CE (art. 29) ha adottato, in data 13/06/2016, apposite Linee guida che forniscono chiarimenti sui compiti attribuiti al Responsabile della protezione dei dati e specificano che questi assiste il titolare del trattamento dei dati (Comune e per esso il Sindaco quale rappresentante legale) o il Responsabile del trattamento nel controllo del rispetto del Regolamento (UE) 2016/679;
- nello svolgimento dei propri compiti, il Responsabile della protezione dei dati deve considerare adeguatamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo (articolo 39, paragrafo 2); in sostanza – come spiegano chiaramente le linee guida – si chiede al RPD di definire, attraverso un

approccio selettivo e pragmatico, un ordine di priorità nell'attività svolta e di concentrarsi sulle questioni che presentino maggiori rischi in termini di protezione dei dati;

- strettamente connessa all'esigenza di indipendenza è l'assenza di conflitti di interesse; infatti al RPD possono essere affidati anche altri compiti ma a condizione che questi non diano adito a conflitto di interessi e pertanto lo stesso non potrà rivestire, all'interno dell'organizzazione, né il ruolo di titolare, responsabile del trattamento, né un ruolo che comporti la definizione delle modalità del trattamento di dati personali;

TENUTO CONTO di quanto sopra e considerato che:

- questo Ente non è nelle condizioni di nominare un Responsabile della protezione dei dati (RPD) interno non essendo presente nella struttura una figura con i requisiti richiesti che non sia già Responsabile di servizio e quindi Responsabile del trattamento e delle banche dati secondo l'organizzazione della sicurezza sulla privacy ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
- questo Ente ha la necessità di verificare l'attuale conformità delle proprie azioni alla normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali al fine di individuare azioni correttive o aggiuntive e di adottare le misure idonee all'attuazione del Regolamento (UE) 2016/679, anche nell'ambito di un programma compatibile con le risorse finanziarie di cui l'Ente dispone;

VISTA la possibilità che l'Unione Montana dei Sibillini nell'ambito di attività di supporto a favore dei Comuni al fine dell'adeguamento al nuovo Regolamento, possa svolgere in collaborazione con gli Enti partecipanti, l'attività di comune interesse volta all'adeguamento alle novità in materia di Privacy, per assicurare la massima efficienza e realizzando economie di scala;

PRESO ATTO che l'Unione Montana dei Sibillini si è dichiarata disponibile a svolgere funzioni di coordinamento per tutti gli Enti che ne fanno parte, al fine di omogeneizzare le procedure, gli adempimenti e le attività necessarie per dare attuazione al citato Regolamento (UE) 2016/679;

PRESO ATTO in particolare che né l'Unione Montana dei Sibillini né i Comuni facenti parte hanno, al momento, personale qualificato da mettere a disposizione e pertanto l'Unione medesima si è dichiarata disponibile per:

- svolgere le procedure per individuare, mediante apposito contratto di servizio, una figura da nominare poi, da parte di ogni singolo Ente, quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) in modalità: in forma singola o nell'ambito di un eventuale team;
- a svolgere separate procedure per l'individuazione di una ditta alla quale affidare poi, da parte di ogni singolo Ente, il servizio di supporto specialistico alla struttura dell'Ente, sia sotto l'aspetto amministrativo – documentale, sia sotto l'aspetto strumentale – informatico nonché per la formazione del personale interessato.

VISTA la Delibera Comunale n. 85 del 18.05.18 ad oggetto "Adeguamento Regolamento Ue Privacy" con la quale si è stabilito tra l'altro di:

- formulare le seguenti direttive ai fini degli adempimenti necessari per conformare l'attività e la strumentazione informatica dell'Ente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679:

A. RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO)

L'Unione Montana dei Sibillini, con la presente viene appositamente incaricata, svolgerà le procedure per l'individuazione di una figura esterna da nominare, in forma singola con specificazione dei compiti e delle responsabilità dei singoli componenti, da parte dell'Ente.

- il Comune, nella persona del Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'Ente titolare del trattamento dei dati, nominerà il Responsabile della protezione dei dati (RPD) il soggetto risultante dalla procedura di cui al punto precedente;
- l'Ente, con determinazione del Responsabile del Settore stipulerà il contratto di servizio per la durata di un anno sulla base delle comunicazioni e della documentazione trasmessa all'Unione, impegnando le risorse necessarie ad

integrazione del contributo annuale da corrispondere all'Unione Montana dei Sibillini;

B. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

(inteso quale • verifica della conformità attuale dell'attività, della documentazione e della strumentazione alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 • supporto al titolare/Responsabili del trattamento per la parte sia amministrativo – documentale che per la parte strumentale – informatica • formazione del personale interessato)

- l'Unione Montana dei Sibillini, con la presente viene appositamente incaricata per svolgere le procedure per l'individuazione di una ditta alla quale affidare il servizio al supporto specialistico;
- il Comune, con determinazione del Responsabile del Settore ditta risultante dalla procedura di affidamento dell'Unione impegnando le risorse necessarie ad integrazione del contributo annuale da corrispondere all'Unione Montana;
- dare atto che le spese per l'espletamento delle procedure saranno a totale carico della Unione Montana dei Sibillini;
- impegnarsi a prevedere nel proprio bilancio le somme necessarie a provvedere alle spese, pro quota, da rimborsare all'Unione, per l'affidamento dei suddetti servizi alle ditte che risulteranno aggiudicatari per il periodo considerato;

RICHIAMATA la nota trasmessa a mezzo pec il 28 maggio 2018 con la quale l'Unione Montana dei Sibillini ha comunicato a questo Ente:

- di aver espletato tramite Me.Pa. all'individuazione di una ditta a cui conferire il servizio inerente gli adempimenti di cui al Regolamento (UE) 2016/679;
- che la ditta individuata è la Grafiche E. Gaspari srl di Cadriano di Granarolo (BO) e il referente della Ditta medesima è il dott. Agostino Pasquini;
- il costo a carico del Comune di Amandola è pari ad € 1350,00 oltre l'Iva e di € 130,00 esente iva per formazione;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss. mm. e ii.;

VISTO nello specifico l'art. 184 TUEL che disciplina le liquidazione della spesa;

RICHIAMATE

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 11/04/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio 2018/2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 02/05/2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 ed in particolare gli artt. 183,184,191 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione, nonché le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese nell'E.L.;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 9 del 13.07.2016 di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del dispositivo:

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. DI AFFIDARE all'Unione Montane dei Sibillini il compito di svolgere le procedure per l'individuazione di una ditta alla quale affidare il servizio al supporto specialistico;
3. DI IMPEGNARE, ad integrazione del contributo annuale da corrispondere all'Unione Montana, la somma di € 1777,00 al Cap. 46 del Bilancio di previsione 2018 c.i. _____;
4. DI RENDERE NOTO ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dott. Ing. Adolfo Marinangeli;
5. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
6. DI ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on-line ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

Sulla presente determinazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00